



# COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**SERVIZIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ARCH. FABRIZIO BALZANO**

**N. 204 DEL 12/12/2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/23, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA "TRASPARÈ", PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE MANUTENZIONI ORDINARIE AREE COMUNALI - DITTA LANA EDILIZIA SAS DI PIEDIMULERA (VB) - CIG: B98EDB3C38 - IMPEGNO DI SPESA**

PREMESSO CHE il bilancio di previsione 2025-2027 è stato approvato con D.C.C. n. 41 del 06.12.2024;

Visto il Decreto n. 03/23 del 01.02.23 con il quale il Sindaco nominava il Responsabile del Servizio Tecnico.

DATO ATTO CHE è necessario, affidare l'incarico per la fornitura di materiale edile vario per l'esecuzione di alcune manutenzioni nelle aree comunali;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. n. 135/12 di conversione con modificazioni del D.L. n. 95/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: contratto e relativo oggetto: fornitura di materiale edile vario per l'esecuzione di alcune manutenzioni nelle aree comunali - Importo del contratto: €. 624,04 oltre IVA 22%;

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23, l'incarico è considerato come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.14;

Dato atto che le clausole ritenute essenziali, sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/23, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 definisce, all'art. 3, c.1, lettera d), che l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/23, l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/23;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

DATO ATTO che l'Articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 36/23 e la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.23 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione – prevede che, a partire dal 01.01.24, per ogni affidamento per lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo, occorre utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ai fini della completa digitalizzazione degli appalti pubblici.

DATO ATTO che con appalto del 12.12.25, mediante il portale “Traspire”, è stato affidato l’incarico per la fornitura di materiale edile vario per l’esecuzione di alcune manutenzioni nelle aree comunali, alla Ditta Lana Edilizia Sas con sede in Via Moiachina n. 9 a Piedimulera (VB) – P.IVA: 01129420038, per l’importo di €. 624,04 oltre IVA 22%;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/23, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, c. 3 e 4, dello stesso, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

RITENUTO di affidare alla Ditta Lana Edilizia Sas con sede in Via Moiachina n. 9 a Piedimulera (VB) – P.IVA: 01129420038, l’incarico per fornitura di materiale edile vario per l’esecuzione di alcune manutenzioni nelle aree comunali, per il costo pari a €. 624,04 oltre IVA 22%, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/13;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI: la L. n. 241/90 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai procedimenti amministrativi”; l’art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; l’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/00 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali; l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/00 in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali;

## **D E T E R M I N A**

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.e.i.;
2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla Ditta Lana Edilizia Sas con sede in Via Moiachina n. 9 a Piedimulera (VB) – P.IVA: 01129420038, l’incarico per fornitura di materiale edile vario per l’esecuzione di alcune manutenzioni nelle aree comunali, per il costo pari a €. 624,04 oltre IVA 22%, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
3. Che il presente provvedimento assume il valore della decisione di contrarre di cui all’art. 17, c. 1-2, D.Lgs 36/23;
4. Di imputare la spesa complessiva pari a €. 761,33 IVA 22% compresa al Cap. 2770/3/1 del bilancio di previsione 2025-2027;
5. Di dare atto che la ditta in oggetto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/23, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato;
7. DI INVIARE la presente, per competenza, all’Ufficio di Ragioneria dell’ente e per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;

Il Responsabile Del Servizio

Arch. Fabrizio Balzano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Orsi Gabriele  
F.to:

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

lì, 12/12/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOARCH.**  
FABRIZIO BALZANO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/12/2025.

Piedimulera, lì 12/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to:Dott.ssa Munda Fernanda